



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO

ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Chiara Bersani Presidente

dott. Robert Schülmers von Pernwerth Consigliere relatore

dott. Massimo Agliocchi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4786 del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del signor **R.S.**, nato a OMISSIS in data OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pizzini (PEC: andrea.pizzini@pectrentoavvocati.it);

esaminati tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nell'udienza del 10 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Pepe Adamo Nicola e l'avv. Giorgio Rosanelli, su delega dell'avv. Andrea Pizzini, per il convenuto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura regionale ha citato in giudizio, tra gli altri, l'odierno convenuto in quanto, in qualità di segretario comunale, avrebbe

contribuito a determinare per il Comune di OMISSIS il pagamento di compensi professionali, in favore dell'avv. OMISSIS, per complessivi € 29.985,28 - con pari danno per l'ente di appartenenza.

In particolare, con la deliberazione della Giunta comunale n. OMISSIS del OMISSIS (All. 5.1), veniva formalizzata la volontà dell'Amministrazione di resistere nella causa promossa avanti al Tribunale civile di OMISSIS, Sezione lavoro, dal citato sig. OMISSIS, approvando la nomina, quale patrocinatore legale e difensore degli interessi del Comune, l'avv. OMISSIS con studio in OMISSIS, impegnando provvisoriamente la somma di € 15.780,38. Successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. OMISSIS del OMISSIS (All. 5.2) e con il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa sul provvedimento, espresso dal Segretario comunale dott. R.S., era stata approvata la resistenza in appello dell'Amministrazione comunale - con la nomina, quale patrocinatore legale e difensore degli interessi del Comune, del medesimo avv. OMISSIS e con una previsione di spesa di € 15.080,90.

Sostiene l'attore che nel caso di specie il Comune di OMISSIS avrebbe subito un danno erariale in quanto i soggetti che hanno contribuito ad adottare le menzionate delibere non hanno considerato la possibilità di fruire del gratuito patrocinio offerto dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973.

Per quanto di interesse nel presente giudizio, la Procura ha quindi contestato un danno di € 14.204,90 – con addebito individuale di € 2.367,48 – ai signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (componenti della Giunta), nonché al dott. R.S. (Segretario comunale), che ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del suddetto provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS.

2. Con comparsa di risposta depositata il 22 gennaio 2024 il convenuto R.S., nel ribadire le deduzioni difensive già rassegnate in fase preprocessuale, ha svolto difese nel merito. Tuttavia, manifestando l'interesse ad una immediata definizione del giudizio, ha preliminarmente chiesto di avvalersi del rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c., mediante versamento dell'importo di € 1.183,00, corrispondente al 50% della pretesa attorea.

3. La Procura, con parere allegato dalla difesa alla comparsa di risposta, ha reso parere favorevole alla richiesta formulata non ravvisando un indebito arricchimento del convenuto e ritenendo congrua la somma offerta in un'ottica di deflazione dei giudizi.

4. All'udienza camerale del 14 febbraio 2024 il difensore del convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'istanza e il P.M. ha ribadito il proprio parere favorevole al rito abbreviato.

5. Con decreto di questa Sezione n. 2/2024, depositato il 15 febbraio 2024, la richiesta di rito abbreviato è stata accolta ed è stata determinata la somma dovuta, ai fini della definizione del giudizio, nell'importo di € 1.183,00 a carico del convenuto; è stato

stabilito il termine per il pagamento e per il deposito dell'originale della quietanza attestante l'avvenuto versamento e della reversale d'incasso dell'amministrazione, nonché fissata la data della camera di consiglio per la definizione del presente procedimento e l'assunzione dei provvedimenti consequenziali.

6. Con note dell'8 e 20 marzo 2024 il difensore del convenuto ha depositato copia della contabile del bonifico effettuato e dell'ordinativo d'incasso di tesoreria della somma determinata con il ridetto decreto n. 2/2024 di questa Sezione.

7. All'odierna udienza in camera di consiglio il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto tempestivo pagamento, non si è opposto alla definizione del giudizio a spese compensate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

(A) Il codice di giustizia contabile ha introdotto, nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al rito ordinario, l'istituto processuale del rito abbreviato, cui ha attribuito una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario. In particolare, la disciplina di tale speciale rito è racchiusa nell'art. 130 del codice che introduce, quanto al primo grado, la possibilità del soggetto convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa di chiedere nella comparsa di risposta, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, la definizione alternativa del giudizio *"mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione"*.

La ridetta disposizione (art. 130 cit., c. 4) esclude comunque espressamente l'ammissibilità di tale modalità di definizione del giudizio *"nei casi di doloso arricchimento del danneggiante"*.

Nel caso l'istanza sia ritenuta ammissibile ed accoglibile il Collegio, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, con decreto in camera di consiglio determina la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, e quindi fissa la successiva udienza, sempre in camera di consiglio, per accertare *"l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata"* (art. 130 cit., c. 7).

Nell'ipotesi di omesso adempimento a quanto previsto nel decreto, il giudizio prosegue con rito ordinario (art. 130, c. 10), mentre ove il pagamento della somma determinata con il decreto sia ritualmente effettuato il Collegio *"definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese"* (art. 130, c. 8). La sentenza pronunciata in primo grado nelle forme del rito abbreviato non è impugnabile, per espressa previsione normativa (art. 130, c. 9).

(B) Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie in esame il Collegio ha ritenuto che si siano realizzate tutte le condizioni previste per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Invero, questa Sezione giurisdizionale con decreto n. 2/2024 ha determinato, per la definizione del giudizio, in € 1.183,00 la somma da versare dal convenuto in favore del Comune di OMISSIS nel

termine di trenta giorni dalla comunicazione del citato decreto e il convenuto ha tempestivamente provveduto al pagamento dell'importo, come emerge dalla nota di deposito altrettanto tempestivamente depositata dal difensore in data 8 marzo 2024 e 20 marzo 2024, corredate rispettivamente dalla contabile del pagamento effettuato e dall'ordinativo d'incasso sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

Stante l'esatto adempimento nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito alternativo a quello ordinario, con le già ricordate conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

(C) Le spese sono compensate stante la richiesta dell'istante e l'assenso del Pubblico Ministero alla compensazione (questa Sezione giurisdizionale, n. 76/2020; Sezione di Appello per la Sicilia, n. 37/2019; Sez. Giur. Veneto, n. 48/2019 e conformi).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4786 nei confronti del convenuto in epigrafe indicato ai sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile, per intervenuto pagamento della somma determinata con decreto collegiale n. 2/2024.

	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.	
	Il Cons. estensore	Il Presidente
	(Robert Schülmers von Pernwerth)	(Chiara Bersani)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11 aprile 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.	
	IL PRESIDENTE	
	(Chiara Bersani)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	7	

